

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER LA COSTITUZIONE DEL LABORATORIO**  
**PER LO STUDIO E LE APPLICAZIONI PRATICHE**  
**DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL SETTORE GIUSTIZIA**

La Corte d'Appello di Napoli, in persona della Presidente Dott.ssa Maria Rosaria Covelli,

e

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, in persona del Presidente Avv. Carmine Foreste,  
di seguito congiuntamente denominati «le Parti»,

**PREMESSO CHE**

- **considerato che** il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 (cd. AI Act), entrato in vigore il 1° agosto 2024 e progressivamente applicabile, stabilisce un quadro armonizzato di regole per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione europea, fondato su un approccio basato sul rischio e sui principi di trasparenza, supervisione umana e tutela dei diritti fondamentali;

- **considerato, altresì, che** l'art. 15 della legge 13 novembre 2025, n. 132, nel disciplinare l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria, riserva in ogni caso al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti (comma 1); demanda al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi dei sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, per la semplificazione del lavoro giudiziario e per le attività amministrative accessorie (comma 2); subordina, fino alla compiuta attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689, la sperimentazione e l'impiego di tali sistemi negli uffici giudiziari ordinari all'autorizzazione del Ministero della giustizia, sentite le Autorità nazionali di cui all'articolo 20 della medesima legge (comma 3);

- **rilevato che** le delibere del Consiglio Superiore della Magistratura e le linee guida ministeriali hanno ribadito i principi di trasparenza, riservatezza, controllo umano e non automatizzazione decisionale, con particolare riferimento al divieto di inserimento di dati giudiziari in piattaforme non autorizzate e alla necessità che ogni output dei sistemi di intelligenza artificiale sia considerato ausiliario e sottoposto a verifica;

- **rilevato, altresì, che** il Piano per la Giustizia Digitale 2025–2030 e gli standard europei ECLI/ELI prevedono, entro il 2028, la piena implementazione di sistemi di catalogazione, anonimizzazione e ricercabilità dei provvedimenti giurisdizionali, obiettivo che richiede fin d'ora un'attività preparatoria sul piano organizzativo e delle competenze;

- **ritenuto che** la creazione di un Laboratorio permanente, quale sede istituzionale di confronto paritetico tra magistratura e avvocatura sulle tematiche dell'intelligenza artificiale applicata al settore



giustizia, risponda all'esigenza di promuovere la conoscenza condivisa degli strumenti tecnologici, l'individuazione collegiale dei casi d'uso conformi al quadro normativo e la costruzione di buone prassi comuni;

- **ritenuto, altresì, che** il coinvolgimento congiunto della magistratura e dell'avvocatura nella riflessione sulle applicazioni dell'intelligenza artificiale al processo e all'organizzazione giudiziaria costituisca un valore aggiunto in termini di completezza delle prospettive, di qualità delle soluzioni individuate e di effettività della tutela giurisdizionale;

**tutto ciò premesso, le Parti**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

***Costituzione del Laboratorio***

1.1. È costituito il «**Laboratorio per lo studio e le applicazioni pratiche dell'Intelligenza Artificiale nel settore giustizia**» (di seguito: «il Laboratorio»), quale sede permanente di confronto paritetico tra Magistratura e Avvocatura del Distretto della Corte d'Appello di Napoli.

1.2. Il Laboratorio opera nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2024/1689, all'art. 15 della legge n. 132/2025, alle delibere del CSM e alle linee guida ministeriali in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria.

**Art. 2**

***Finalità***

2.1. Il Laboratorio persegue le seguenti finalità:

a) contribuire al miglioramento della pratica di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale autorizzati, con riguardo al funzionamento dei modelli linguistici, alle differenze tra sintesi estrattiva e astrattiva, alle tecniche di prompting e ai profili di rischio connessi, attraverso momenti di confronto paritetico e scambio di esperienze tra pari;

b) individuare, analizzare e sperimentare - nei limiti di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 132/2025 - le applicazioni dell'intelligenza artificiale compatibili con il quadro normativo vigente, con particolare riferimento alla ricerca giurisprudenziale e dottrinale, alla massimazione della giurisprudenza di merito, all'organizzazione e alla semplificazione del lavoro giudiziario e forense;

c) condividere buone prassi per l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale autorizzati, con particolare attenzione ai profili di trasparenza, riservatezza, protezione dei dati personali e controllo umano;

d) favorire il confronto con le iniziative analoghe promosse a livello nazionale ed europeo, anche in raccordo con gli uffici innovazione, le università e i centri di ricerca del territorio.

**Art. 3**

***Natura delle attività – Clausola di salvaguardia***



3.1. Le attività del Laboratorio si configurano esclusivamente come momenti di *dialogo interistituzionale, confronto paritetico e condivisione di esperienze* tra operatori del diritto appartenenti a professionalità diverse. Esse non costituiscono, né possono essere qualificate come, attività di formazione professionale in senso proprio ai sensi del d.lgs. n. 26/2006, né come le attività didattiche di cui all'art. 15, comma 4, della legge n. 132/2025.

3.2. Le Parti si impegnano a coordinarsi, ove opportuno, con la struttura territoriale della Scuola Superiore della Magistratura e con la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, affinché le iniziative del Laboratorio si svolgano in modo non sovrapponibile rispetto ai percorsi formativi istituzionali.

#### **Art. 4**

##### ***Organizzazione***

4.1. Per l'organizzazione delle attività del laboratorio la Presidente della Corte d'Appello di Napoli si avvarrà della collaborazione delle Dott.sse Fernanda Iannone e Roberta Manzon in qualità di RID giudicanti e del contributo della Dott.ssa Alessandra Maddalena in qualità di Coordinatrice dell'Ufficio Innovazione della Corte di Appello di Napoli, anche in sinergia con i Magrif della Corte;

L'Avv. Carmine Foreste, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, si avvarrà della collaborazione dell'Avv. Roberto Arcella, Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delega all'informatica e all'innovazione.

4.2. Il Laboratorio potrà avvalersi, per specifiche attività di approfondimento, della collaborazione di docenti universitari, ricercatori, esperti in materia di intelligenza artificiale e tirocinanti ex art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

4.3. I lavori del Laboratorio si svolgeranno in forma di tavola rotonda, laboratorio operativo o sessione dimostrativa. Di ciascun incontro sarà redatto sintetico verbale che verrà inviato alla Presidente della Corte e al Pres COA Napoli.

#### **Art. 5**

##### ***Principi e cautele operative***

5.1. Tutte le attività del Laboratorio si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

a) *riserva di decisione al magistrato*: in conformità all'art. 15, comma 1, della legge n. 132/2025, è in ogni caso riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti;

b) *controllo umano*: ogni elaborazione prodotta con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale è sottoposta a verifica critica da parte dell'operatore e non può in alcun caso sostituire la valutazione autonoma del magistrato o del difensore;

c) *riservatezza e protezione dei dati*: è vietato l'inserimento di dati giudiziari, atti processuali o informazioni contenenti dati personali in piattaforme non autorizzate dal Ministero della Giustizia. Qualsiasi sperimentazione si svolge esclusivamente su materiale pubblico o previamente anonimizzato;

d) *trasparenza e tracciabilità*: ogni utilizzo sperimentale di strumenti di intelligenza artificiale è documentato e reso conoscibile ai partecipanti del Laboratorio;

e) *utilizzo esclusivo di strumenti autorizzati*: in conformità all'art. 15, comma 3, della legge n. 132/2025, le sperimentazioni condotte nell'ambito del Laboratorio utilizzano esclusivamente gli strumenti la cui sperimentazione e il cui impiego siano stati autorizzati dal Ministero della giustizia.

## Art. 6

### *Durata, aggiornamento e recesso*

6.1. Il presente Protocollo ha durata biennale a decorrere dalla data della sottoscrizione ed è rinnovabile tacitamente per periodi di pari durata, salvo disdetta comunicata da una delle Parti con preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza.

6.2. Il Protocollo sarà aggiornato in caso di necessità, ovvero qualora intervengano modifiche legislative, regolamentari o novità giurisprudenziali rilevanti nella materia oggetto del presente atto.

6.3. Ciascuna delle Parti può recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, con comunicazione scritta inviata all'altra Parte con preavviso di almeno sessanta giorni.

## Art. 7

### *Disposizioni finali*

7.1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

7.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, le Parti si impegnano a risolvere ogni questione in spirito di leale collaborazione istituzionale.

7.3. Il presente Protocollo è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle Parti, e sarà reso pubblico mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Pres. COA

Avv. Carmine Forèste

Presidente CA Maria Rosaria Covelli